

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

173^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1977

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 7479
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	7479
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	7479
Presentazione di relazione	7480

Discussione:

« Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure » (796).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni set-

tori del personale docente delle Università »:

PRESIDENTE	Pag. 7480 e <i>passim</i>
BERNARDINI (PCI)	7486
BREZZI (Sin. Ind.)	7483, 7507, 7511
* CAROLLO (DC)	7488
CERVONE (DC)	7501, 7504, 7513
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . .	7490 e <i>passim</i>
MEZZAPESA (DC)	7484
TRIFOGLI (DC), f.f. relatore . .	7489 e <i>passim</i>
* SPADOLINI (PRI)	7512
* URBANI (PCI)	7500 e <i>passim</i>
ZITO (PSI)	7480 e <i>passim</i>

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	7515, 7517
--------------------	------------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1977 7520

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei beni culturali e ambientali:

« Concessione di diplomi di benemerenza nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali » (903);

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione di Atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 » (904).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputato LA LOGGIA. — « Avanzamento e limiti di età per la cessazione dal servizio

permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza » (880), previ pareri della 1^a, della 4^a e della 5^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Modifica delle disposizioni transitorie per il conferimento del grado di Consigliere di Ambasciata » (886), previo parere della 1^a Commissione;

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

« Norme di principio sulla disciplina militare » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri*) (873), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 11^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche e integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il mercato mobiliare e il trattamento fiscale dei titoli azionari » (893), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 10^a Commissione;

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (894), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 10^a Commissione.

Annuncio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo), il senatore de' Cocci ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » (460).

Discussione del disegno di legge:**« Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure » (796)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle Università »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore della istruzione universitaria e snellimento di procedure ».

Comunico all'Assemblea che il ministro Malfatti, impegnato in una riunione interministeriale per la formulazione del bilancio dello Stato, non può intervenire a questa seduta. Il Governo è pertanto rappresentato dal sottosegretario di Stato Franca Falcucci.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

Z I T O . Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione intende rispondere alla necessità avvertita da più parti di taluni interventi immediati nel settore dell'università da attuarsi prima dell'inizio dell'anno accademico. Credo che bisogna dare atto al Ministro della sensibilità con cui ha rilevato questa necessità presentando in

Parlamento il disegno di legge in questione. Gli interventi di cui parlavo riguardano, a dire il vero, campi assai diversi ed eterogenei della vita universitaria, cosa questa che è stata rilevata anche in Commissione. Questa è la ragione per cui giustamente in quella sede si è proposto di modificare anche il titolo del disegno di legge che così come era stato formulato non corrispondeva all'ambito, assai più vasto, delle norme che venivano introdotte.

Gli interventi dunque riguardano anzitutto alcuni problemi di organizzazione universitaria e cioè un sostanziale decentramento di attribuzioni all'amministrazione universitaria, in secondo luogo riguardano l'inquadramento del personale non docente dell'università ed in terzo luogo alcune questioni relative ad una parte del personale docente e cioè gli assistenti ed i contrattisti.

Noi come Partito socialista siamo d'accordo sull'opportunità di questi provvedimenti. La riforma universitaria non è vicina, anzi è lontana. Tutti riteniamo che sarebbe un gran successo se potesse essere approvata in modo tale da diventare operante nel prossimo anno accademico. Non possiamo quindi rinviare tutto all'approvazione della riforma, senza correre il rischio che vengano fuori delle richieste di nuovi stralci, di nuovi provvedimenti urgenti. D'altra parte riteniamo che le soluzioni che si danno oggi, pur riconoscendo la loro immediatezza ed urgenza, devono essere il più possibile coerenti con le linee della riforma così come vanno emergendo o sono già emerse nei vari disegni di legge presentati dalle diverse parti politiche e dal Governo.

Non si tratta dunque soltanto di soddisfare delle istanze sindacali per quanto legittime, ed in questo caso si tratta di esigenze legittime perchè vengono immessi in ruolo molte migliaia di amministrativi, di tecnici e di ausiliari che sono attualmente, per usare un vocabolo corrente, precari nell'università. Questo è giusto perchè non possiamo lasciare queste masse senza la sicurezza di un loro inserimento organico nell'università, se non vogliamo contribuire ad aumentare i rischi di tensioni nelle nostre università. Ma, come dicevo poc'anzi, dob-

173ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 SETTEMBRE 1977

biamo anche tentare di dare delle soluzioni che non siano in contrasto con gli indirizzi politici relativi alla riforma universitaria e soprattutto dobbiamo tentare di non creare dei problemi nuovi e quindi degli ostacoli nuovi sul cammino della riforma.

Noi concordiamo sulla opportunità di presentare il disegno di legge. Dico che concordiamo anche con molte delle sue disposizioni; sulle disposizioni con le quali concordiamo, naturalmente non mi soffermo, intendendo invece dire qualche parola in ordine ad alcune norme che non ci sembrano convincenti. Intendiamo cioè risolle-
vare qui in Aula, attraverso la proposizione di alcuni emendamenti, delle questioni che già ponemmo in sede di Commissione pubblica istruzione.

Tali questioni riguardano essenzialmente tre punti: il primo, le competenze del consiglio di amministrazione; il secondo, il problema della redistribuzione degli organici universitari; il terzo, il personale delle cliniche universitarie. Sono, a noi pare, tre problemi di grosso momento, soprattutto gli ultimi due, riguardo ai quali, come dicevo, abbiamo delle critiche da avanzare al testo del Governo; rispetto alle quali non consideriamo soddisfacente il testo che è stato approvato in Commissione e rispetto alle quali vorremmo ottenere una risposta persuasiva e convincente da parte del Governo. Devo dire infatti che il nostro atteggiamento finale rispetto all'insieme della legge dipenderà in grande misura dalle risposte che verranno date alle questioni che solleviamo.

In ordine al primo punto, cioè le competenze del consiglio di amministrazione, devo dire che nonostante le obiezioni che sono venute in sede di Commissione pubblica istruzione da parte del rappresentante del Governo, nonostante le motivazioni che sono state avanzate a difesa del testo del Governo (motivazioni che, anche se non totalmente convincenti, sono certamente articolate e penetranti), non riesco a rendermi ragione del fatto che il consiglio di amministrazione venga in pratica escluso dalla gestione del personale. Questa è una situazione che, come abbiamo rilevato in Commissione, contrasta con quella di qualsiasi

ente. In qualsiasi ente il consiglio di amministrazione non viene espropriato della gestione del personale. A noi pare inoltre che vi siano due rischi che dovremmo evitare. Il primo è che prevalgano, si manifestino per lo meno, delle tendenze verso una gestione corporativa del personale, se la commissione per il personale è composta soltanto da rappresentanti degli interessati oltre che dal rettore. Inoltre vorremmo anche osservare che si pregiudicano in questo modo le competenze che il futuro organo di governo dell'università (giunta di ateneo o come si chiamerà) dovrà avere perchè le competenze di questo futuro organo dell'università risulteranno dall'assorbimento delle competenze, per esempio, dell'attuale consiglio di amministrazione, spezzando in tal modo, ci sembra, la gestione dell'università riformata.

La seconda questione che intendevamo sollevare riguarda, come ho detto, il personale delle cliniche universitarie. Si tratta di un problema di dimensioni cospicue oltre che di grande importanza politica. Qual è la situazione attuale che mi permetto di richiamare in maniera assai breve? Tutte le cliniche universitarie sono convenzionate con degli enti ospedalieri. Le uniche eccezioni riguardano le università di Napoli, di Bari e di Palermo. L'università di Roma era la quarta eccezione; però ha già stipulato la convenzione ed è in una fase di transizione da una situazione all'altra.

Questa situazione, che prevale dunque nella stragrande maggioranza delle cliniche universitarie, a noi sembra giusta giacchè la università è responsabile del personale per le attività didattiche e scientifiche in accordo con le funzioni proprie di una università, mentre l'ente ospedaliero assume il personale amministrativo e il personale paramedico.

Inoltre questa situazione, che, come dicevo, è quella normale di tutte le cliniche universitarie italiane con le eccezioni ricordate, ci sembra sia più congrua rispetto anche al passaggio alle regioni delle competenze in materia sanitaria. Ci sono delle eccezioni: si tratta a nostro avviso di eccezioni da superare al più presto. E noi crediamo che questa possa essere la sede per

considerare queste tre situazioni come delle situazioni ad esaurimento.

Invece il disegno di legge governativo non solo non dispone nulla a questo proposito, ma a noi sembra che renda la situazione ancora più difficile. Perché? Come i colleghi sanno, nell'aprile 1974 fu approvata una legge, la legge n. 200 — a dire il vero con una procedura un po' singolare che non mancò di sollevare qualche osservazione, se ricordo bene — che conferisce una indennità aggiuntiva ai dipendenti universitari che lavorano nelle cliniche. In questo modo si è determinata tra i dipendenti delle università una sperequazione che è stata anche tra le cause di alcune agitazioni e tensioni che si sono verificate all'interno delle università italiane in questi ultimi tempi, soprattutto qui a Roma.

Ecco, questa situazione di sperequazione viene aggravata dall'immissione nelle università di oltre 3.500 persone di cui 2.800 nel solo secondo policlinico di Napoli.

In Commissione il Governo ha sostenuto attraverso il suo rappresentante che, pur riconoscendo l'urgenza e la necessità di risolvere questo problema, tuttavia ritiene che debba essere affrontato in sede di riforma della facoltà di medicina.

In ordine a questa risposta che viene dal Governo osserviamo che non sappiamo quando il Parlamento sarà investito della riforma della facoltà di medicina, della quale nel nostro paese si parla da lunghi anni. Poi c'è un problema di raccordo tra la riforma della facoltà di medicina e la riforma, evidentemente, dell'università. Il che rinvia il tutto a tempi assai lunghi. E noi non vediamo nessuna ragione per questi rinvii quando potremmo cogliere l'occasione per risolvere almeno parzialmente queste questioni in sede di discussione del disegno di legge n. 796.

Infine c'è un'altra questione che noi riteniamo importante e che riguarda gli organici universitari. La domanda che ci poniamo è questa: si vuole con questo disegno di legge semplicemente fotografare la situazione così come essa è, con tutte le sperequazioni al suo interno, oppure vogliamo tentare di introdurre un elemento non dico

di programmazione — che sarebbe parola troppo grossa — ma almeno un elemento di mobilità del personale universitario? La questione, a me pare, presenta due aspetti. Il primo riguarda la consistenza dei ruoli organici che, secondo l'articolo 13 del disegno di legge, verrà determinata sulla base degli aventi diritto all'immissione. Già questa è una singolarità: sono le persone che creano i posti anziché viceversa. Tuttavia si tratta di una singolarità della cui necessità anche noi ci rendiamo conto perché risale al modo in cui si sono costituite queste situazioni nel corso degli anni. C'è bisogno, quindi, di una sanatoria; la si faccia e così sia.

Rimane poi il problema delle piante organiche dei singoli atenei. E qui c'è da rilevare — ed è una constatazione che mi pare venga da più parti — come esistano delle università con personale inflazionato e come esistano invece delle università dove si manifesta una carenza acuta di personale. Il problema è questo: dobbiamo considerare queste due situazioni sullo stesso piano? O dobbiamo tentare, con tutti gli accorgimenti che è giusto cercare di immaginare, di riequilibrare tali situazioni nella misura del possibile, tenendo presente anche che il personale non docente nelle università con l'attuale disegno di legge passa da 16.000 a circa 48.000 e che pertanto non è possibile, almeno nei prossimi anni, effettuare altre immmissioni in ruolo per riequilibrare in qualche modo la situazione?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le questioni principali che intendiamo sollevare e rispetto alle quali, come ho già detto, presenteremo degli emendamenti allorché arriveremo alla discussione degli articoli. Ritengo di aver detto tutto quanto era possibile e giusto dire nel mio intervento, terminando con l'augurio che il disegno di legge possa essere approvato dall'Assemblea al più presto, addirittura questa sera, con le modifiche — e questo è un augurio mio personale e della mia parte politica — che noi riteniamo necessarie. *(Applausi dalla sinistra)*.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Brezzi. Ne ha facoltà.

B R E Z Z I. Nel mio breve intervento vorrei soffermarmi piuttosto sul significato che questa legge assume nel presente momento politico che non sui dettagli dell'articolo, sui quali si potrà sempre ritornare più avanti nel seguito del dibattito.

Premetto — ma quanto dico ora è parte integrante del giudizio che si deve dare attorno al provvedimento — un elogio al personale non docente delle nostre università; un cordiale, caloroso riconoscimento della funzione che esso svolge dentro e a vantaggio del complesso organismo universitario. Nei suoi molteplici ruoli, nella diversità dei compiti, nella gradualità dei posti occupati, tutti assolvono il loro dovere, spesso oscuro e modesto, ma pur sempre essenziale e indispensabile.

Se questo è vero, come è vero, l'esigenza di dare a questo personale una sistemazione che lo tranquillizzasse, di abolire le sperequazioni, di predisporre soluzioni equilibrate, era indispensabile ed urgente, anche se i motivi contingenti che hanno avviato il procedimento legislativo possono essere state alcune forme un po' troppo vivaci, diciamo così, di protesta che hanno avuto luogo in alcune università all'inizio dell'estate passata.

Superate tali emergenze, rimane il dato importante di una immissione in ruolo di persone che da tempo servivano l'università, ma non avevano la certezza del loro avvenire. Viceversa, nella legge sono state tenute ben presenti le osservazioni che la 1ª Commissione aveva avanzato circa gli adempimenti costituzionali da rispettare e quindi sono state corrette le disposizioni contrastanti con le norme generali che regolano i concorsi e le assunzioni nei ruoli dello Stato.

A rendere più chiare le nozioni in merito alla tematica che qui era affrontata sono state assai utili le informazioni offerte dagli uffici ministeriali e le altre notizie sulla copertura finanziaria, i numeri relativi alle diverse categorie di immessi, alla posizione attuale di essi, agli adeguamenti necessari e via di seguito, in modo che si procedesse con conoscenza di causa. E qui mi sia permesso di sottolineare lo spirito che ha ani-

mato sia tutti i membri della Commissione pubblica istruzione del Senato sia in particolare i componenti del comitato ristretto, che hanno lavorato con impegno ma serenamente, nel rispetto delle singole posizioni e difendendo le proprie convinzioni, e tuttavia ricercando ognora un'intesa superiore che consentisse di arrivare a risultati positivi e a conclusioni soddisfacenti, non in un'ottica corporativa o angusta ma per il servizio generale della società e, nella fattispecie, di un ente quale l'università italiana che non è solo delicato ma, diciamo pure, disastroso e che attende con ansia e giustificata preoccupazione una riforma generale, organica e radicale.

Il provvedimento in discussione, strada facendo, ha preso più consistenza e ha finito per toccare anche altri punti, tanto che, su opportuno suggerimento del presidente della Commissione, sempre vigile e accorto nel guidare i lavori a buon porto superando scogli e piccole burrasche, è stato modificato il titolo stesso della legge. Ritengo che qualche obiezione di metodo che si potrebbe fare in proposito, cioè che quasi surrettiziamente venissero introdotti elementi eterogenei in un corpo già strutturato in un certo modo, possa essere con tranquillità coscienza superata stante l'urgenza di regolarizzare la posizione di altro personale universitario, questa volta docente seppure ai livelli inferiori delle sue qualifiche. E dico questo senza entrare nel merito della dibattuta questione del docente unico e delle fasce di inquadramento. Questo è un tipo di discorso che faremo a suo tempo; qui prendo atto solamente di una realtà, quella che ci mostra la presenza e la funzione nei quadri dell'insegnamento universitario di assistenti, di contrattisti, di borsisti per i quali, sulla base dei provvedimenti che continuavamo a chiamare urgenti ma che ormai sono invecchiati e giunti a limiti cronologici di chiusura della loro efficacia, scadevano i termini di validità del riconoscimento della loro posizione; e questo proprio alla vigilia, o quasi, dell'inizio del nuovo ciclo, quello che sarà predisposto dalla legge di riforma universitaria in fase di apprestamento.

Ritengo che la proroga, limitata nel tempo al minimo indispensabile, ossia al 31 ottobre 1978, sia la via media (e il proverbio dice che nel mezzo sta la virtù) tra un rigetto di collaboratori benemeriti, quando ormai essi erano sulla soglia di una più equa sistemazione, e una conferma troppo comoda, che tra l'altro poteva già preconstituire un alibi per dilazionare troppo la riforma di cui sopra. Di fatto, tutta la nostra legge si muove, per così dire, sul filo del rasoio, tra un « nulla ora far », come si legge nei verbali del Senato della Repubblica di Venezia nella sua fase di decadenza, e un voler fare troppo, cioè legare fin d'ora le mani al legislatore che dovrà offrire il quadro completo della fisionomia della nuova università. Mi pare che le difficoltà siano state in grandissima parte superate e che si possa essere soddisfatti dell'opera compiuta. La presente non è la legge della riforma e non è neppure una legge-tampone, un provvedimento settoriale preso sotto l'incubo di uno stato di cose abnorme. Essa dà soddisfazione a chi giustamente chiedeva il riconoscimento di diritti acquisiti, ma non privilegia alcune categorie a danno di altre, non crea sproporzioni rispetto alle necessità globali dell'istituto universitario.

Con quanto ho detto fin qui non ho voluto, però, affermare che tutto sia perfetto e che il dettato della legge non possa, anzi direi non debba essere migliorato e integrato in qualche punto. È per questo che ancora stamane si sono svolte trattative per apportare emendamenti, che qui vengono proposti e per i quali mi batterò affinché siano accolti, augurandomi di trovare anche in questo caso il consenso dei colleghi e in primo luogo del Governo. Ma, come ho detto iniziando, di ciò a più tardi: per il momento vorrei formulare l'augurio che il buon successo di oggi sia di auspicio per la prova più impegnativa, e pertanto più controversa, che ci attende domani sul terreno più e più volte indicato della riforma universitaria generale. L'ottimismo della volontà mi fa ritenere che questa settima legislatura si qualificherà anche per aver portato a termine tale ardua ed immensa impresa e che sarà onore della 7ª Commissione aver pre-

parato per l'Aula lo schema di una legge pertinente, adeguata e, soprattutto, traducibile entro breve tempo in concrete attuazioni.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che è alla nostra attenzione e al quale il Gruppo della democrazia cristiana, dopo aver dato il suo contributo di approfondimento e di perfezionamento in sede di Commissione, assicura oggi la sua piena e convinta adesione, viene quanto mai tempestivamente a sanare una situazione non più sostenibile. Esso innanzitutto denota la sensibile attenzione del Governo che lo ha proposto, del Parlamento e delle forze politiche che ne hanno avvertito la validità sostanziale e l'urgenza, nei confronti di un fenomeno davvero preoccupante: quello cioè di una università cresciuta in questi ultimi anni, direi traumaticamente, e costretta però a reggersi su un apparato di gestione ministeriale pressoché uguale a quello che reggeva una realtà universitaria dalle dimensioni di gran lunga inferiori a quelle attuali.

Basti riflettere sul significato di per sé eloquente di alcune cifre: 100.000 unità di personale, tra docenti e non docenti; 1 milione e 200.000 circa gli iscritti all'università. Sono cifre spaventosamente eloquenti che bastano da sole a darci conferma dell'anacronismo, della insufficienza organica della gestione tradizionale che poggia su una organizzazione dei servizi amministrativi di tipo accentrato.

Sono venuti a crearsi per l'università con il moltiplicarsi della domanda di istruzione universitaria gli stessi problemi che si erano creati per la scuola secondaria superiore. Perciò urgevano ed urgono soluzioni del tipo di quelle che il legislatore ha dato per la secondaria superiore, soluzioni che cominciano a dare in quel settore i risultati sperati.

Va altresì rilevato che di fronte ad una carenza di mezzi finanziari, che non è solo

congiunturale, ma fisiologica per il nostro paese, anche se aggravata di certo dall'attuale congiuntura, il provvedimento al nostro esame risponde anche all'esigenza di qualificare la spesa pubblica ricercandone la massima produttività, moltiplicando cioè l'indice di rendimento dell'apparato amministrativo. Non possiamo perciò non apprezzare lo spirito e le conseguenti proposte concrete di questo disegno di legge che nella sua prima parte intende definire un assetto più funzionale delle competenze amministrative per quanto concerne la gestione del personale, ricorrendo — e non poteva fare diversamente — allo strumento di un più ampio decentramento di attribuzioni alle singole amministrazioni universitarie. E così alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria vengono deferiti compiti finora esercitati con comprensibile lentezza dall'amministrazione centrale: i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera del personale, la nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi per le carriere di concetto amministrativa o ausiliaria eccetera, gli adempimenti relativi alla gestione che l'INAIL esercita per conto dello Stato nei confronti del personale in materia di assicurazioni contro gli infortuni. E da notare che tutti i provvedimenti emanati dai rettori sulle materie indicate dal disegno di legge sono definitivi e, dietro loro richiesta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite di spese, sia provvisorie che definitive, relative al personale predetto. Va rilevato altresì il valore e il significato della costituzione presso ogni università o presso ogni istituto di istruzione universitaria di una commissione per il personale, cui questa legge demanda tutte quelle attribuzioni attualmente esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Credo di poter dire che si tratta di provvedimenti destinati a dare un grave colpo alla tradizionale lentezza della complessa macchina burocratica del nostro Stato; credo di poter dire che si tratta di provvedimenti corretti e soprattutto validi non solo sotto

il profilo giuridico-funzionale ma anche sotto il profilo democratico, perchè il decentramento, che questi provvedimenti concorrono a definire e ad assicurare, rende più agevole tra l'altro l'esercizio del controllo che ogni cittadino deve avere per la tutela degli interessi sia del singolo sia della istituzione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto del provvedimento, cioè il secondo ordine di esigenze che esso intende assolvere, ossia quello di conferire stabilità di situazioni al personale non docente attraverso l'eliminazione di ogni forma di precariato, ci rendiamo conto che ogniqualvolta si prendono decisioni in materia di sistemazione negli organici del personale dipendente non attraverso i canali normali della selezione tramite concorso, ma con provvedimenti di sanatoria, si rischia di cedere a spinte corporativistiche che potrebbero gettare qualche ombra sulla validità non dirò giuridica, ma morale e politica, del provvedimento. Non ci siamo nascosti questo rischio, ma, a parte il fatto che nel caso presente, come è stato ricordato, si tratta il più delle volte di personale che da decenni presta il suo lavoro nelle università (e lo presta bene e merita quindi ogni considerazione da parte del Parlamento), sta a dimostrare la nostra preoccupazione il fatto che, mentre il titolo I del disegno di legge, che riguarda il decentramento dei servizi e lo snellimento delle procedure, è rimasto uguale nel testo della Commissione rispetto a quello originale del Governo, tranne qualche marginale modifica più di forma che di sostanza, i titoli II e III, che concernono i provvedimenti per l'eliminazione del precariato, la immissione in ruolo e la revisione delle dotazioni organiche, presentano cambiamenti sostanziali, concordati con il Governo, tra i due testi; al che ha contribuito pure il parere autorevole della 1ª Commissione che ha offerto alla nostra attenzione alcune interessanti osservazioni su certi aspetti della primitiva stesura del disegno di legge che presentavano implicazioni di natura costituzionale.

Dunque ci siamo resi conto di certe difficoltà di natura politico-psicologica della

seconda parte del provvedimento, ma non potevamo ignorare un dato incontestabile, che cioè non si sarebbero potuti ottenere gli scopi del decentramento senza un contestuale e coerente intervento nel tessuto organico delle strutture universitarie costituito appunto da quel personale destinato a mettere in atto le funzioni decentrate. Ha ragione il relatore quando, riprendendo del resto una considerazione del Ministro proponente, afferma che « i due aspetti a prima vista possono apparire non connessi ma in realtà lo sono dalla necessità che il decentramento che si intende operare avvenga in un quadro organizzativo che ne garantisca l'efficienza e questo comporta un razionale impiego del personale non docente da adibire ai servizi cui saranno devolute le nuove competenze; il che può essere assicurato solo dall'eliminazione di tutti i fattori di incertezza connessi con il precariato ».

D'altra parte, a differenza di quanto è accaduto nella scuola dell'obbligo, elementare e media, e nella secondaria superiore, dove il fenomeno del precariato è riconducibile a cause generali uguali per tutto il territorio nazionale, nelle università, per il tipo particolare di autonomia di cui, sotto certi aspetti, esse godono, il precariato del personale non docente è legato alle cause più diverse. Ci troviamo di fronte a situazioni le più disparate sia per origine storica sia per configurazione giuridica, le quali naturalmente creano confusione per quanto riguarda la posizione giuridica del singolo soggetto, per quanto riguarda la determinazione delle sue mansioni e delle sue responsabilità e di conseguenza per quanto riguarda il funzionamento generale dei servizi; sicchè era ed è facile domandarsi se avrebbe potuto avere effetto pratico questa proposta di legge se limitata all'esigenza di decentramento e non completata con i provvedimenti tendenti a chiarire diritti e doveri del personale, eliminando il precariato.

Alla luce di tali considerazioni possiamo dire che, anche se in tutta la questione hanno avuto il loro legittimo ruolo rivendicazioni sindacali, esse sono state ricondotte in una visione globale, in una visione poli-

tica delle esigenze dell'università, sia guardando la sua realtà attuale (è bene non dimenticare che se non si risolvono certi problemi prima dell'inizio del nuovo anno accademico non potremo impedire che nuovi ostacoli si aggiungano a quelli ormai purtroppo consolidati per un ordinato svolgimento dell'attività scientifica e didattica nei nostri atenei) sia guardando le prospettive della riforma.

Non sarà sfuggito di certo agli onorevoli colleghi il ricorrere di una data in alcuni articoli del testo del disegno di legge: 31 ottobre 1978, come riferimento sia alla scadenza della proroga dei contratti universitari che scadrebbero nel corso dell'anno accademico che sta per cominciare, sia alla trasformazione del ruolo degli assistenti universitari in ruolo ad esaurimento. Quella data — come diceva il nostro relatore — vuole essere un auspicio ed un fermo proposito, onorevoli colleghi, che cioè al 31 ottobre 1978 la riforma universitaria sia già stata approvata dal Parlamento e inizi la sua fase attuativa. Noi comunque siamo convinti che con questo provvedimento non solo assicuriamo fin dal prossimo anno un più agevole funzionamento, almeno sotto il profilo amministrativo, delle università, ma sgombriamo anche il difficile terreno del processo riformistico da un elemento che potrebbe alla lunga diventare deviante e inquinante. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Bernardini. Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 796, nel testo approntato dalla Commissione e con il nuovo titolo che molto meglio ne rappresenta il contenuto, costituisce un passo importante nel problema universitario, problema che però è e resta tuttora non risolto.

L'importanza quindi sta in questo: che non solo l'università attuale è — questa è opinione comune — inadeguata alle funzioni che essa dovrebbe avere nella nostra società, ma è anche carica di elementi pesantemente negativi, che possono pregiudici-

care le soluzioni a cui la riforma dovrà arrivare. La mancanza prolungata di una vera politica del personale ha finito con il creare una situazione di un estremo caos, che è stata già descritta dagli oratori che mi hanno preceduto, specialmente in alcune sedi maggiori, talchè una rappresentazione fotografica della situazione di oggi, precedente cioè all'applicazione della legge che stiamo discutendo, non consentirebbe in alcun modo di ricostruire la linea direttrice che ha condotto ad avere in servizio proprio quel personale ed in quella misura.

Questo dunque è uno degli elementi negativi che pesano sulla futura, e speriamo non troppo tarda, riforma dell'università: una folla di presenze precarie, con tutta la carica d'instabilità che questo comporta e che ha fatto sentire i suoi effetti negli ultimi mesi. La legge cerca ora di mettere ordine, con la semplice regola di riconoscere che le situazioni di fatto createsi nelle singole università a seguito della pressione dovuta all'incremento delle attività sono situazioni realistiche; la legge, in altri termini, mostra fiducia, almeno nella media, verso l'università, riconoscendo che la crescita del personale è stata determinata da esigenze reali, sebbene male espresse, che non erano state soddisfatte tempestivamente. Quindi è una legge che sostanzialmente sana lo stato di confusione attuale con un provvedimento che non si può non ritenere indispensabile.

Certo c'è da riflettere sul fatto che a questo si sia arrivati attraverso agitazioni e spinte spesso corporative ed estreme, faticosamente tenute sul filo delle proposte attuabili dalle confederazioni sindacali, spinte che hanno aumentato il prezzo dell'operazione quando forse almeno questo poteva essere risparmiato. A questo punto però ed auspicando una rapida approvazione, non ci resta che trarne un insegnamento in vista dei lavori che la Commissione pubblica istruzione del Senato sta continuando per una riforma che dia un vero significato ed una prospettiva al personale che quella riforma ora attende, sia pure in condizioni migliori forse grazie a questa legge.

Il dibattito in Commissione non ha messo in luce profondi dissensi: a mio avviso però ciò significa solo che in questo caso non si sono toccate questioni di fondo, ma si è trattato essenzialmente di un'opera di giustizia voluta dai fatti piuttosto che dalle concezioni di una parte politica. Ciò non toglie che dobbiamo intendere questo passo come preludio indifferibile a quello che deve essere immediatamente successivo e che permetterà di garantire l'organicità del lavoro per tutta questa gente che viene immessa nei ruoli. Voglio dire che chi intendesse che con questo si è un po' allentata la pressione che ci spinge verso la riforma sbaglierebbe. Semmai questa legge rende ancora più drammaticamente urgente la determinazione precisa ed inequivocabile delle vere prospettive di lavoro del personale, nè potremmo pensare di passare da una situazione in cui si dichiaravano le funzioni a giustificazione dei posti che non c'erano ad una in cui i posti ci sono ma le funzioni non vengono adeguate in una con il mancato adeguamento dell'università.

La legge non si preoccupa soltanto della questione del personale non docente, che pure deve considerarsi centrale per la rilevanza che essa ha dal punto di vista del numero dei nuovi posti e degli impegni di spesa, a cui faceva riferimento il collega Zito. Infatti al titolo I sono previste misure molto opportune di decentramento che dovrebbero servire a snellire le procedure consentendo molta autonomia agli organi di governo dell'università. Si trattava di misure auspiccate da tempo, che trovano oggi attuazione e di cui possiamo ben rallegrarci.

Nelle disposizioni transitorie trovano posto, poi, alcuni importanti provvedimenti quale quello relativo al personale delle opere universitarie che in molte sedi ha avuto una storia travagliata e non confrontabile con quella del personale universitario che pure lavora in un ambito molto prossimo. Riteniamo che l'opera del Gruppo comunista in questa materia abbia molto contribuito a trovare una soluzione che però non pregiudicasse quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del

173^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 SETTEMBRE 1977

24 luglio 1977, n. 616, cioè il trasferimento alle regioni.

La legge si occupa poi con comprensibile cautela di alcune posizioni precarie di docenti che devono essere posti in condizione di svolgere attività di ricerca e di addestramento didattico in attesa della riforma, senza che questo costituisca in alcun caso diritto acquisito ad un ingresso ai ruoli che saranno. Abbiamo ritenuto che riportando al 31 ottobre 1978 sia le scadenze dei contratti che le disponibilità di posti di assistente, secondo una interpretazione che qui viene sancita dei provvedimenti urgenti del 1973, si arginasse il depauperamento delle università per quanto riguarda i giovani ricercatori, ma è la data del 31 ottobre 1978 quella che conviene qui sottolineare come, se ho capito bene, giustamente ha fatto il collega Mezzapesa a conclusione del suo intervento. Questo è ciò che desidero far rimarcare. Infatti la data del 31 ottobre 1978 si pone ora come scadenza alla quale la nuova legge di riforma globale dell'università dovrà essere operante. Se così non fosse il provvedimento che, spero, oggi approveremo, perderebbe persino il suo significato meramente amministrativo.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

C A R O L L O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R O L L O. Signor Presidente, a nome della Commissione bilancio, desidero ricordare che il sottocomitato pareri della stessa Commissione aveva espresso un parere interlocutorio e si riprometteva di avere ulteriori precisazioni da parte del Governo; pertanto ne deriva il quesito se gli emendamenti presentati dal Governo corrispondono...

P R E S I D E N T E. La pregherei allora, senatore Carollo, di intervenire al momento in cui saranno presentati quegli emendamenti da parte del Governo.

C A R O L L O. Mi sembrava che il mio intervento fosse preliminare. Infatti siccome lo stesso Ministro del tesoro venne a dirci in Commissione — tra l'altro concordando con i rilievi che già spontaneamente la Commissione aveva sollevato — che non vedeva nel vecchio testo la possibilità di una copertura sufficiente, specie per quanto atteneva all'articolo 20 del disegno di legge, ne venne fuori l'opportunità che i due Ministeri, quello del tesoro e quello della pubblica istruzione, concordassero gli emendamenti.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti sono stati concordati.

C A R O L L O. Ora, dal momento che gli emendamenti figurano presentati a nome del Governo, devo ritenere che le esigenze del Tesoro siano state perfettamente soddisfatte. In questo senso evidentemente il parere interlocutorio può diventare parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Do la parola al relatore, che invito a svolgere anche gli ordini del giorno presentati dalla Commissione.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

P A L A, *segretario*:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 796, recante decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure,

invita il Governo:

a sollecitare il CNR ad adottare un provvedimento di proroga, in analogia a quanto previsto nella normativa in esame, per le borse di studio concesse da quell'Ente, tenendo conto della loro prevalente utilizzazione in sedi universitarie.

9.796.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 796, recante decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure,

invita il Ministro della pubblica istruzione a tener conto, nella ripartizione dei contributi, delle maggiori necessità delle opere universitarie che vengano escluse dai provvedimenti riguardanti il personale.

9.796.2

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. Il relatore ha facoltà di parlare.

T R I F O G L I, *f.f. relatore.* Signor Presidente, colleghi senatori, la discussione che si è svolta in Senato intorno al disegno di legge all'ordine del giorno mi sembra dimostri in maniera esauriente l'estrema attenzione con cui la 7ª Commissione ha esaminato, discusso e infine approvato questo disegno di legge. Quella discussione si è inserita nell'ambito del dibattito generale sulla riforma universitaria che la Commissione ha iniziato e questo provvedimento, che è un provvedimento di emergenza e quindi deve sanare certe situazioni, è stato inserito nella discussione generale sulla riforma e ha tenuto conto, come non poteva non fare, degli orientamenti che stanno emergendo per riformare, come tutti auspichiamo, l'università.

Questo disegno di legge, con gli emendamenti concordati, è quindi il frutto della appassionata e concreta discussione che si è sviluppata all'interno della 7ª Commissione con la collaborazione preziosa del suo Presidente che ha costantemente seguito, consigliato e orientato la discussione stessa anche nell'esame degli emendamenti poi concordati. Pertanto non posso che essere sostanzialmente d'accordo con quanto hanno qui dichiarato coloro che hanno partecipato alla discussione, con i senatori Zito, Mezzapesa, Bernardini e Brezzi. Tutti mi sembra che abbiano rilevato l'urgenza e l'importanza di questo provvedimento. L'urgenza è determinata dalla situazione delle università

che tutti ben conosciamo e tutti noi desideriamo che il nuovo anno accademico abbia inizio in una situazione di maggiore tranquillità e serenità. Questo provvedimento senza dubbio porterà una parola di serenità e di fiducia tra il personale non docente e anche in alcuni settori, come è stato già detto, del personale docente; alludo in maniera particolare ai contrattisti e ad altri gruppi piuttosto limitati di personale docente di cui avremo modo di occuparci nel corso dell'esame degli emendamenti.

È per questo che abbiamo stretto i tempi pur rendendoci conto delle gravi difficoltà di fronte alle quali ci trovavamo, non ultime quelle fatte presenti dal Tesoro; ma la Commissione ha responsabilmente esaminato insieme al Governo, superandole ed eliminandole, le difficoltà di carattere formale e sostanziale che il Tesoro molto opportunamente aveva fatto presenti. Pertanto anche sotto questo profilo la Commissione doverosamente è stata molto attenta a non predisporre un provvedimento che potesse creare situazioni di illegittimità o che comunque potesse trovare ostacoli alla definitiva approvazione.

Per quanto riguarda l'importanza del provvedimento in esame tutti mi sembra che siano d'accordo sugli obiettivi fondamentali che esso si propone di conseguire. Innanzitutto ci proponiamo di decentrare poteri e competenze. Su questo tema si sono versati fiumi d'inchiostro e da molti anni invociamo a tutti i livelli tale decentramento. Nel caso specifico è senza dubbio utile e positivo che dagli organi centrali e in maniera particolare dal Ministero della pubblica istruzione si decentrino poteri ai singoli atenei ed ai consigli di amministrazione delle università. Aggiungo che tale finalità è sicuramente in linea anche con la riforma universitaria di cui ci stiamo occupando e contribuirà a rendere più agile la macchina talvolta così preoccupante e arrugginita della nostra burocrazia.

A parte questo primo aspetto del provvedimento, che mi sembra di rilevante importanza, c'è quello della sistemazione del personale non docente. È stato già detto che si è inteso fotografare l'attuale situazione:

a seguito dell'espansione che c'è stata nelle nostre università della popolazione scolastica e dei docenti, era inevitabile l'espansione del personale non docente, assunto nelle forme consentite, ma non certo nell'ambito di una visione organica delle necessità delle università.

Fotografiamo l'attuale situazione ma, come giustamente è stato detto, noi intendiamo muoverci nella direzione di una programmazione universitaria. Non vogliamo cioè che questi provvedimenti straordinari divengano regola generale anche per il futuro. Abbiamo inteso determinare le condizioni perchè un riequilibrio del personale tra le varie università venga al più presto realizzato. È inammissibile, come abbiamo potuto constatare anche questa mattina nel corso di un incontro informale con il direttore generale dell'istruzione universitaria, che in alcune università ci siano posti di ruolo di personale non docente non occupati perchè il personale in servizio è sufficiente, mentre altre università soffrono per la mancanza di posti da mettere a concorso. È pertanto giustissima l'esigenza, che qui è stata richiamata, di avviare, attraverso questo disegno di legge, un procedimento per riequilibrare la situazione in attesa di quella programmazione dello sviluppo dell'università che è uno dei temi centrali della riforma universitaria, attorno alla quale già la 7ª Commissione sta appassionatamente discutendo.

Vorrei infine aggiungere che nel corso dell'elaborazione di questo provvedimento è stato ritenuto opportuno, su proposta del Governo, accolta dalla Commissione, sistemare quella parte del personale docente che, per effetto delle scadenze previste dalla legge, si sarebbe trovata in una situazione assurda. Infatti, questi docenti avrebbero perduto il posto se non avessimo proposto una proroga in attesa della riforma. Intendo riferirmi alla particolarissima situazione giuridica dei contrattisti, il cui contratto scadeva in questi giorni, per cui occorre prorogarlo al 1978 per non dare all'università un'ulteriore causa di preoccupazione e di difficoltà.

Queste sono le considerazioni generali che il relatore deve fare ringraziando tutti i membri della Commissione che hanno collaborato all'elaborazione degli emendamenti e all'approvazione del disegno di legge e rivolgendo un saluto particolare al collega che io ho dovuto qui sostituire improvvisamente, il senatore Faedo, che in questi giorni è ricoverato in clinica per un intervento chirurgico. Colgo l'occasione per rivolgergli anche a nome di tutti i colleghi i più fervidi auguri per una pronta guarigione.

Desidero inoltre accogliere l'invito del senatore Brezzi di rivolgere un saluto ed una parola di solidarietà a tutto il personale non docente che nel corso di questi anni, in mezzo ad enormi difficoltà e in una situazione di carattere giuridico-finanziario veramente non dignitosa, ha comunque contribuito a far vivere le nostre università in momenti così difficili e talvolta con personali, gravissimi sacrifici.

Queste sono le considerazioni d'ordine generale che mi sembrava opportuno ribadire al termine della discussione, riservandomi ovviamente di intervenire sui singoli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere viva gratitudine al relatore senatore Trifogli, associandomi all'augurio da lui espresso per la pronta ripresa della preziosa attività del senatore Faedo. Rivolgo inoltre un ringraziamento non meno vivo e cordiale a tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, in particolare a coloro che nell'ambito della Commissione pubblica istruzione e del comitato ristretto hanno contribuito con un atteggiamento di grande impegno e costruttività a portare all'approvazione dell'Assemblea un provvedimento che è certo parziale, ma che non per questo deve essere sottovalutato.

Come è stato qui richiamato, di fronte ai problemi complessi dell'università, di fron-

te ai temi impegnativi della riforma universitaria, questo provvedimento affronta aspetti particolari e specifici attinenti all'assetto giuridico del personale ed alla struttura amministrativa dell'università stessa. Eppure questi due aspetti, il decentramento amministrativo e l'assetto giuridico del personale sin qui operante a titolo precario, costituiscono qualcosa di più di una risposta ad attese legittime e ad esigenze operative: vanno esattamente inquadrati nella volontà, che certamente tutte le parti politiche condividono, di dare alla nostra università le condizioni necessarie di serenità, di efficienza, senza le quali anche obiettivi ambiziosi di riforma rischierebbero di arenarsi.

Oltre al merito del provvedimento, sul quale ora farò qualche breve considerazione, essendo stato ampiamente illustrato dagli interventi che si sono svolti e non essendovi dissensi di fondo fra di noi, voglio sottolineare, per il significato politico che va al di là del disegno di legge stesso, il clima costruttivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione. Come è stato detto, la ricerca di una convergenza non è stata condotta sotto l'assillo di preoccupazioni, che pure sono presenti al nostro senso di responsabilità, ma valorizzando il contributo di ogni parte politica, sicchè l'esperienza e la visione particolare di ciascuno potesse concorrere a determinare una soluzione positiva per un problema importante per un settore della vita italiana quale è quello universitario. Desidero sottolineare questo spirito costruttivo, che nulla toglie alla franchezza della dialettica e alla distinzione delle posizioni, non solo per un doveroso sentimento di gratitudine, ma anche perchè voglio considerarlo motivo di auspicio per il più impegnativo lavoro che la Commissione pubblica istruzione del Senato deve affrontare, e al quale il Governo partecipa con grande impegno facendosi carico delle attese del paese, per una rapida approvazione della riforma universitaria. L'approvazione di questo provvedimento infatti sollecita una coerenza, una continuità di impegno nelle scelte di politica universitaria di cui il Governo per la sua parte di responsabilità si fa carico. Desidero assicurare in questa sede

che, come per l'approvazione di questo disegno di legge, il Governo è disposto ad accogliere tutti i contributi utili per consentire la soluzione migliore nell'interesse dell'università italiana, in uno spirito di confronto ma anche di grande chiarezza e di responsabilità.

Fatte queste considerazioni, che mi sembravano di qualche rilevanza ed anche per certi aspetti doverose, desidero rapidamente sottolineare due obiettivi fondamentali della legge. Quello del decentramento amministrativo è qualche cosa di più della realizzazione di condizioni che possono garantire una migliore efficienza operativa, e va ricondotto alla valorizzazione dell'autonomia dell'università nel quadro di una concezione pluralistica e democratica che costituisce un punto di riferimento fondamentale del Governo in ordine a tutte le scelte fatte e ancora da farsi nel settore della politica universitaria. Quindi questo indirizzo di decentramento amministrativo, a giudizio del Governo, è un fatto non meramente tecnico ma di rilevanza politica, indicativo di una volontà e di un orientamento che sentiamo con grande piacere essere condiviso dal Senato.

Nè di minore importanza è il secondo titolo del disegno di legge, attinente alla disciplina dello stato giuridico del personale sin qui a titolo precario, non solo perchè accoglie legittime aspirazioni di cui i sindacati si sono fatti carico con senso di responsabilità e di cui il Governo ha tenuto conto, non solo perchè ciò è dovuto alla qualità del lavoro prestato, al diritto di ogni persona occupata di poter svolgere le sue prestazioni in condizioni di certezza giuridica, di serenità economica e di serenità complessiva circa la sua collocazione nel settore produttivo, ma anche perchè questa soluzione rappresenta, in questo momento delicato della vita universitaria, un contributo alla serenità che vivamente sentiamo di dover contribuire a realizzare.

Vi sono alcuni aspetti marginali nel disegno di legge per quanto riguarda alcuni settori del personale docente dell'università, non perchè il Governo ed il Senato abbiano una visione minimale di questo proble-

ma, ma esattamente per affrontare questo problema in modo organico nel quadro della riforma. Qui ci siamo voluti limitare a prendere in considerazione alcune urgenti scadenze che riteniamo vadano incontro alle attese legittime e che se approvate possono consentire di affrontare in modo più adeguato le impegnative scelte che in sede di riforma universitaria si dovranno fare.

Desidero quindi concludere queste brevi considerazioni rinnovando a tutti colleghi e a tutte le forze politiche il ringraziamento del Governo per la collaborazione responsabile prestata per la soluzione di un problema vivamente sentito che costituisce solamente un capitolo nel cammino impegnativo che dobbiamo insieme affrontare per contribuire alla pratica ripresa della vita dell'università.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno posso dire che il primo, con cui si invita il Governo a sollecitare il Consiglio nazionale delle ricerche ad adottare un provvedimento di proroga delle borse di studio da esso gestite, viene accolto dal Governo. Anche il secondo ordine del giorno, con cui si invita il Ministro della pubblica istruzione a tener conto nella ripartizione dei contributi delle maggiori necessità delle opere universitarie che vengano escluse dai provvedimenti riguardanti il personale, è accolto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Desidero anch'io associarmi, a nome della Presidenza del Senato, agli auguri espressi, dal relatore e dal rappresentante del Governo, al senatore Faedo.

Onorevole relatore, insiste per la votazione degli ordini del giorno n. 1 e n. 2 presentati dalla Commissione ed accolti dal Governo?

T R I F O G L I , f.f. relatore. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

TITOLO I

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore della istruzione universitaria e snellimento di procedure

CAPO I

DECENTRAMENTO

Art. 1.

*(Attribuzioni relative
al personale docente universitario)*

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

- a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
- b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
- c) i trasferimenti;
- d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
- e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

(E approvato).

Art. 2.

*(Attribuzioni relative
al personale non docente delle Università
e degli istituti di istruzione universitaria)*

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché i bandi di con-

corso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole Università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13 — lettera b) — e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;

b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;

c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;

d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;

e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;

f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.

I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

(È approvato).

Art. 3.

(Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle Università e degli istituti di istruzione universitaria)

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, cura

tori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

È agrogato l'articolo 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « nominate dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria », inserire le altre: « su conforme parere del Consiglio di amministrazione ».

3.1 **ZITO, MARAVALLE, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, POLLI, SCAMARCIO, DALLE MURA**

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questo emendamento vale come illustrazione quello che ho detto in sede di intervento. Si tratta attraverso questo emendamento di non escludere, come dicevo, completamente dalla competenza del consiglio di amministrazione la nomina di queste commissioni per concorsi.

Quindi proponiamo, al primo comma, dopo le parole: « nominate dai rettori », l'inserimento delle parole: « su conforme parere del Consiglio di amministrazione ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I F O G L I , f.f. relatore. Il relatore esprime parere contrario perchè abbiamo inteso dare vita ad una commissione che deve svolgere, nella pienezza delle sue funzioni e dei suoi poteri, la sua attività. Questo « conforme parere del consiglio di amministrazione » significherebbe invece subordinare l'attività della commissione all'attività di un altro organo.

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo esprime parere contrario per le ragioni addotte dal relatore.

Vorrei solo aggiungere, in relazione ad alcune osservazioni del senatore Zito, che il consiglio di amministrazione non è affatto estromesso dal valutare i problemi del personale o quanto sia oggetto della commissione: infatti il consiglio di amministrazione ha una competenza globale di supervisione e proprio per questo non si può determinare una commistione tra i due organi. Questo vale, se posso già esprimere un parere, anche per l'emendamento all'articolo 5, quando il senatore Zito propone di inserire, al comma c), « tre membri designati dal consiglio di amministrazione ». In questo caso il consiglio di amministrazione, che ha competenza di supervisione globale sull'andamento della vita dell'amministrazione, sarebbe a sua volta coinvolto in procedure operative sulle quali poi si dovrebbe pronunciare.

Pertanto non c'è affatto emarginazione del consiglio di amministrazione (le cui competenze restano inalterate e precise), mentre le commissioni previste dagli articoli 3 e 5 corrispondono ad esigenze operative.

P R E S I D E N T E . Senatore Zito, insiste per la votazione dell'emendamento 3.1?

Z I T O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Zito e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

*(Adempimenti connessi
ai rapporti con l'INAIL)*

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'INAIL per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Le prestazioni dovute dall'INAIL al personale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

(È approvato).

Art. 5.

*(Devoluzione di competenze
spettanti al consiglio di amministrazione
e decentramento dei controlli)*

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle Università ed ai direttori degli istitu-

ti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni Università od istituto di istruzione universitaria.

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

- a) dal rettore o direttore, che la presiede;
- b) dal direttore amministrativo;
- c) da due rappresentanti del personale docente;
- d) da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle Università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Detta Commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

- a) dal rettore o direttore, che la presiede;
- b) dal direttore amministrativo;
- c) da tre membri designati dal consiglio di amministrazione;

d) da un rappresentante del personale docente;

e) da un rappresentante del personale non docente ».

Conseguentemente al terzo comma sostituire: « c) e d) con: « d) e e) ».

5.1 ZITO, MARAVALLE, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, POLLI, SCAMARCIO, DALLE MURA

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Illustrerò l'emendamento da noi presentato brevissimamente perchè mi pare che se ne sia già parlato abbastanza.

Ritorna sempre la questione, che a noi pare importante, di non escludere dalle competenze del consiglio di amministrazione tutta la gestione del personale che invece, secondo l'articolo 5 del disegno di legge governativo, sarebbe di competenza di questa commissione costituita dal direttore amministrativo e da rappresentanze del personale.

Vorrei sottolineare il rischio di tendenze corporative che potrebbero essere incoraggiate da questa composizione della commissione.

Non ho capito bene poi la questione del controllore controllato cioè in che senso il consiglio di amministrazione, che si occupa della gestione del personale, sia nello stesso tempo controllore e controllato, perchè lo stesso si potrebbe dire anche per tutte le altre questioni di gestione amministrativa. Del resto tali questioni erano prima di competenza del consiglio di amministrazione del Ministero, rispetto al quale mi pare non si possa dire quello che si dice del consiglio di amministrazione dell'università.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I F O G L I , *f.f. relatore*. Il parere del relatore, come del resto era stato convenuto a maggioranza in Commissione, è contrario a questo emendamento poichè riteniamo, come è stato illustrato già in precedenza, che tutta la materia del personale sia sottoposta all'esame e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Nel caso specifico c'è una delega particolare a questa commissione cui diamo vita, commissione estremamente democratica perchè ne fanno parte tutte le componenti dell'università, dal rettore al direttore amministrativo, ai rappresentanti delle varie categorie di personale segnalati dai sindacati. Che ci sia il rischio di corporativismo non direi, perchè mi sembra che le spinte corporativistiche verrebbero a neutralizzarsi l'una con l'altra, proprio perchè tutte le componenti universitarie sono qui rappresentate.

Ma l'argomentazione fondamentale che mi sembra di dovere qui riproporre e sottolineare è che la gestione del personale, come ha ripetuto il collega Zito, è di competenza del consiglio di amministrazione che, quindi, non viene espropriato di nulla, ma continua ad esercitare ed a controllare la intera attività amministrativa che riguarda il personale. Inserire in questa particolare commissione tre rappresentanti del consiglio di amministrazione tra l'altro potrebbe creare anche una situazione d'incertezza e di conflittualità nel momento in cui il consiglio di amministrazione dovesse riesaminare nelle sue proprie competenze l'intera attività gestionale che riguarda appunto la materia demandata a questa particolare commissione in merito al personale non docente.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, mi pare che lei abbia già anticipato il parere negativo del Governo su questo emendamento.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Zito, insiste per la votazione dell'emendamento 5.1?

Z I T O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1, presentato dal senatore Zito e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6.

(Snellimento delle procedure)

Su richiesta dei competenti rettori delle Università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonché dei direttori degli Osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con prov-

vedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.

(È approvato).

Art. 7.

(Provvedimenti definitivi)

Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

- a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
- b) sanzioni disciplinari;
- c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;
- d) sospensione cautelare facoltativa.

(È approvato).

Art. 8.

(Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie)

La legge 2 aprile 1968, n. 482, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna Università e per ciascun istituto di istruzione universitaria.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi per titoli indetti dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria.

I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia.

(È approvato).

TITOLO II

Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano

CAPO I

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE
DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 9.

*(Immissione in ruolo
di personale non docente incaricato)*

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° luglio 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.

Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astrono-

mici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

*(Immissione in ruolo
di personale non medico non di ruolo)*

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle Università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa.

In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma, le Università e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « è immesso nei corrispondenti ruoli del perso-

nale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria » con le altre: « è assunto dall'ente ospedaliero con cui la clinica è convenzionata per l'attività assistenziale. Per i policlinici tuttora a gestione autonoma la Regione competente individuerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente ospedaliero con il quale entro i sei mesi successivi le cliniche universitarie dovranno convenzionarsi ».

Consequentemente, sopprimere il terzo comma.

10.1 ZITO, MARAVALLE, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, POLLI, SCAMARCIO, DALLE MURA

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Questo emendamento riguarda due questioni distinte: la prima è quella relativa al personale non medico che secondo il disegno di legge del Governo viene immesso nei ruoli del personale non docente dell'università. Noi proponiamo invece che questo personale venga assunto dall'ente ospedaliero con cui la clinica è convenzionata.

La seconda questione toccata dal nostro emendamento riguarda invece l'autonomia dei policlinici universitari di Napoli, Bari e Palermo. Per tali policlinici tuttora a gestione autonoma proponiamo che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la regione competente debba individuare l'ente ospedaliero con il quale entro i sei mesi successivi le cliniche universitarie dovranno stipulare le convenzioni. Non mi sembra che l'emendamento abbia bisogno di ulteriori illustrazioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I F O G L I , *f.f. relatore*. Anche questo emendamento è stato discusso in Commissione ed è stato esaminato con tutta l'at-

tenzione che meritava, ma in sostanza si è detto che con esso e con quello successivo (anticipo il parere sull'altro emendamento), finivamo per anticipare la riforma universitaria ed in maniera particolare la riforma della facoltà di medicina. Quindi, mentre comprendiamo perfettamente lo spirito che anima i proponenti, diciamo soltanto che non è questa la sede adatta per sciogliere questo nodo. Peraltro ci impegniamo ad esaminare attentamente e a risolvere questo problema in sede di riforma universitaria e più specificamente di riforma della facoltà di medicina nell'ambito del progetto che il Governo si è impegnato a presentare rapidamente all'esame del Parlamento. Pertanto esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è contrario per le ragioni espresse dal relatore. Confermo anch'io che non riteniamo di poter dare un consenso a questo emendamento perchè esso surrettiziamente determina una modificazione del rapporto istituzionale tra policlinici universitari, università ed enti ospedalieri. Il Governo ribadisce l'impegno ad affrontare questo tema in sede di riforma della facoltà di medicina e dell'università, ma ritiene che non si possa sciogliere questo nodo se non dopo averlo accuratamente discusso nel merito, cosa che evidentemente nell'ambito di questo provvedimento non sarebbe possibile ed opportuno e forse neanche corretto fare.

P R E S I D E N T E . Senatore Zito, insiste per la votazione dell'emendamento 10.1?

Z I T O . Udite le risposte del relatore e del Governo, vorrei trasformare l'emendamento in ordine del giorno, non senza però fare una considerazione. Devo dire molto sommessamente che non ho capito in che modo si introduca surrettiziamente una

modifica nel rapporto tra università ed enti ospedalieri.

In relazione poi a quanto è stato detto dal collega Trifogli e cioè che sarebbe giusto e saggio aspettare il disegno di legge di riforma della facoltà di medicina, faccio osservare che la nostra proposta, soprattutto per quello che attiene alla cessazione delle situazioni anomale dei tre policlinici universitari, non è affatto innovativa, tenuto conto che tendiamo a ricondurre questi tre policlinici nella situazione in cui si trova la stragrande maggioranza dei policlinici universitari. Mi pare dunque che non ci sia nulla di anormale nel tentare di estendere a queste tre situazioni anomale la disciplina vigente per tutte le altre università e non credo che per far questo si debba aspettare chissà che cosa. Pertanto non sono per nulla persuaso delle risposte che sono state date qui in Aula.

Tuttavia, visto che appunto queste risposte sono state date, ne prendo atto dichiarando di ritirare l'emendamento 10.1 e di trasformarlo nell'ordine del giorno che faccio subito pervenire alla Presidenza.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Zito.

P A L A , segretario:

« Il Senato,

invita il Governo a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un provvedimento legislativo per la trasformazione dei policlinici in strutture ospedaliere convenzionate ».

9.796.3

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

T R I F O G L I , f.f. relatore. Non era in questi termini che avevamo espresso lo impegno a riesaminare attentamente questo

problema, quindi mi sembra che l'ordine del giorno così formulato non sia accettabile.

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi spiace dover dire che in questi termini l'ordine del giorno non può essere accolto dal Governo. Il Governo potrebbe accettare un ordine del giorno che lo impegnasse ad affrontare il problema nel quadro della riforma universitaria e della facoltà di medicina, ma evidentemente non si può preconstituire una soluzione prima di discutere il problema stesso.

P R E S I D E N T E . Senatore Zito, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

Z I T O . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Zito.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* U R B A N I . Riteniamo opportuno votare a favore dell'ordine del giorno poichè, per comprendendo le ragioni avanzate dal Governo sulla complessità della materia, siamo d'accordo sulla sostanza della richiesta e ci pare che, trattandosi di un invito, di una raccomandazione, anche il Governo e gli altri Gruppi dovrebbero accogliere questo ordine del giorno che rappresenta — questo bisogna dirlo — la soluzione che ottiene un consenso, sembrava abbastanza generalizzato, sulla soluzione da dare al problema. Per queste ragioni votiamo a favore dell'ordine del giorno.

C E R V O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E . Onorevole Presidente, noi votiamo contro l'ordine del giorno poichè, dopo le dichiarazioni del Governo, ci sembra che la posizione del Governo stesso sia più accelerante della proposta dei tre mesi fatta dal senatore Zito. Essendo la Commissione impegnata a discutere la riforma dell'università e quindi della facoltà di medicina, riteniamo che le posizioni chiare prese dal Governo siano migliori di quelle espresse dall'ordine del giorno in esame. Per queste ragioni votiamo contro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3 presentato dal senatore Zito, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

P A L A , segretario:

Art. 11.

(Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o delle amministrazioni universitarie)

Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli Osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli Osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

(È approvato).

CAPO II

NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO

Art. 12.

(Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero)

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.

(È approvato).

Art. 13.

(Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche)

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli

incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 13 sono stati proposti due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

(Determinazione delle piante organiche del personale non docente dei singoli atenei)

« Dopo la determinazione dei singoli ruoli organici disposta ai sensi del precedente articolo, le piante organiche del personale non docente, ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali, saranno determinate per ciascun ateneo con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto del numero degli studenti e dei docenti, delle esigenze della ricerca, delle strutture edilizie.

Tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore della presente legge si rendono vacanti non sono messi a concorso fino a che il Ministro non abbia provveduto alla determinazione delle piante organiche dei singoli atenei ai sensi del comma precedente; successivamente a tale determinazione ogni posto che sia o si renda vacante presso atenei con personale in eccesso rispetto alle

corrispondenti piante organiche viene riassegnato dal Ministro della pubblica istruzione ad un ateneo il cui personale sia in difetto. Il trasferimento può essere disposto anche per posti non vacanti; in tal caso è richiesto, salvo si tratti di deferimento ad ateneo della medesima città, il consenso del titolare.

Ogni provvedimento di ampliamento degli organici viene disposto sulla base dei parametri di cui al primo comma; i nuovi posti che competerebbero ad atenei con personale in eccesso sono riassegnati ad atenei il cui personale sia in difetto ».

13.0.1 ZITO, MARAVALLE, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, POLLI, SCAMARCIO, DALLE MURA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art.

« Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente — ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali — che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.

I posti che dall'entrata in vigore della presente legge si renderanno vacanti saranno redistribuiti fra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio ».

13.0.2 URBANI, SPADOLINI, BORGHI, SALVUCCI, BREZZI, CERVONE, BERNARDINI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, RUHL BONAZZOLA Ada Valleria, CEBRELLI, BERTONE

Presidenza del vice presidente CARRARO

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Il nostro emendamento intendeva rispondere, come mi pare del resto anche l'emendamento testè presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, all'esigenza di una redistribuzione del personale non docente delle università in modo da **arrivare, sia pure progressivamente, ad una modificazione della situazione attuale che vede, come è stato detto, condizioni molto diverse, e cioè università con personale inflazionato ed università invece con grande carenza di personale.**

Proponiamo con il nostro articolo aggiuntivo che le piante organiche del personale non docente vengano determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, **però sulla base di alcuni parametri oggettivi che tengano conto di una serie di dati quali il numero degli studenti e dei docenti, le strutture edilizie e le esigenze della ricerca.**

Abbiamo poi immaginato un meccanismo che, ripeto, in maniera progressiva, consenta di avviare questo riequilibrio tra le varie università. Tale meccanismo consiste nel fatto che i posti che siano o si rendano vacanti presso atenei dove non c'è carenza bensì eccesso di personale vengano riassegnati dal Ministro della pubblica istruzione ad un ateneo che si trovi invece in una situazione di difetto di personale.

Questo è il senso del nostro emendamento. Devo dire però che, sebbene in una maniera non so se meno chiara, ma comunque meno visibile, mi pare che questa esigenza sia presente anche nell'emendamento proposto dal senatore Urbani, per cui ritirerei il nostro emendamento e mi assocerei a quello proposto dal senatore Urbani.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* U R B A N I . La Commissione aveva già preso in esame la questione avanzata dal collega Zito in fase di discussione nel comitato ristretto, e che, a nostro avviso, risponde ad una esigenza reale. Abbiamo tuttavia affrontato la questione nella forma dell'emendamento per due ordini di considerazioni. La legge che stiamo per approvare mette in ruolo tutti coloro che oggi lavorano come non docenti nell'università e inoltre con questa legge prevediamo un ampliamento dell'organico reale. È evidente che **qualsiasi redistribuzione del personale non docente come del personale docente è questione che non riguarda solo lo stato giuridico e gli interessi dei docenti e dei non docenti, ma soprattutto il problema della struttura dell'università e di quello che sarà l'università domani grazie alla riforma.**

Per questo nella prima parte dell'emendamento abbiamo sottolineato il carattere provvisorio dell'attuale distribuzione dei posti che avverrà ateneo per ateneo, affermando che le piante organiche del personale non docente — la stessa cosa riteniamo che si dovrà dire per il personale docente — dovranno essere stabilite al momento della riforma universitaria secondo i criteri e le finalità delle diverse università e secondo le procedure di programmazione che nella riforma universitaria dovranno essere stabilite.

Nel frattempo, però, i posti che in questo modo si hanno in più rispetto a quelli attualmente di ruolo dovranno essere redistribuiti. Affidiamo al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, ma — e questa è la novità — sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sulla base di valutazioni che già precostituiscono e suggeriscono criteri appunto di programmazione universitaria, il compito di distribuire que-

sti posti in più in organico che vengono a determinarsi per effetto di questa legge e che saranno — questo non è stato ancora detto, ma è bene che si sappia — alcune migliaia.

Diamo inoltre al Ministro, in questa fase intermedia di qui alla riforma, la possibilità di accentuare o di iniziare meglio un procedimento di riequilibrio tenuto conto che — per il modo come è stato assunto il personale non docente nelle diverse università — ci sono delle università che, fotografata la situazione, saranno esuberanti di personale ed università che avranno carenza di personale. Con il nostro emendamento tutti i posti vacanti che si renderanno disponibili dopo l'entrata in vigore di questa legge — infatti l'emendamento dice « dall'entrata in vigore della legge » — potranno essere dal Ministro, secondo la procedura di cui abbiamo detto, o confermati nell'università in cui si trovano, o redistribuiti a seconda di un'esigenza di riequilibrio che potrà essere tenuta presente già in questa fase intermedia.

Con la formulazione di questo emendamento, che ha trovato il consenso di molti altri colleghi di diversi Gruppi compreso il presidente della nostra Commissione, senatore Spadolini, ci sembra di avere accolto la sostanza della preoccupazione espressa dal senatore Zito e di aver tenuto conto contemporaneamente anche di alcune altre esigenze che ho brevemente illustrato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIFOGLI, f.f. relatore. La Commissione è favorevole.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento 13.0.1 da parte del senatore Zito, passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2.

CERVONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE. L'emendamento che è stato or ora illustrato dal senatore Urbani in effetti non è in antitesi — questo volevo dire — con lo spirito dell'emendamento proposto dal senatore Zito. In verità raccoglie tutto quello che in Commissione era stato detto intorno a questo problema, che per alcune posizioni si era pensato di rimandare ad un secondo momento. Nello studio e nell'esame più approfondito delle cose da parte dei Gruppi politici e delle forze politiche, si è pensato di presentare questo emendamento che ci sembra, come or ora ci ha detto il senatore Urbani, accolga non soltanto la sostanza della discussione fatta in Commissione, ma anche quanto veniva espresso dall'emendamento Zito. Sicchè lo emendamento, che porta i nomi dei senatori Urbani, Spadolini e Borghi, rappresenta la volontà di tutta la Commissione. Noi abbiamo tutti sottoscritto questo emendamento e lo approviamo convinti di fare cosa utile per il problema che abbiamo dinanzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 14.

(Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775)

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle Università e degli istituti di istruzione universitaria nonchè degli Osservatori astro-

nomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purchè in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le Università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

TITOLO III

Valutazione e riconoscimento dei servizi

Art. 15.

(*Valutazione e riconoscimento dei servizi*)

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre Amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli Osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini eco-

nomici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno *ad personam* di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di lire 23.000 mensili attribuita con legge 4 aprile 1977,

n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

(È approvato).

Art. 16.

(Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge)

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 15, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

(È approvato).

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

CAPO I

NORME FINALI

Art. 17.

(Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente)

È fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria e gli Osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

(È approvato).

Art. 18.

(Riserva di posti nei pubblici concorsi)

Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie od Osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni.

Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.

I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Alla fine del primo comma, aggiungere: « ovvero dei consorzi universitari costituiti tra Enti pubblici per le esigenze funzionali delle Università di recente istituzione, o di

Enti convenzionati con le Università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali ».

18.1 OSSICINI, VINAY, GALANTE GARRONE, ANDERLINI, BREZZI, LA VALLE, ROMAGNOLI CARFOTTONI Tullia, LAZZARI, SPADOLINI, CERVOONE, TRIFOGLI

B R E Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E Z Z I . Signor Presidente, desidero far notare che, alle firme che già si leggevano nel testo stampato che ci è stato distribuito, se ne sono aggiunte altre che, se mi si permette, definirei autorevoli, cioè quella del presidente della Commissione, senatore Spadolini, e quelle del senatore Cervoone e del senatore Trifogli. Detto questo, ritengo che l'emendamento si illustri da sè; ossia vi è il consenso di tutti i Gruppi per una aggiunta che concerne un dettaglio che, diciamo la verità, ci era sfuggito nel momento in cui si era preparato questo articolo: si tratta di un personale, numericamente esiguo, che presta servizio in alcuni particolari enti che fanno parte dell'università; quindi per esso si propone ciò che si è chiesto per tutti gli altri, cioè che possa partecipare ai concorsi in quanto è un personale non docente dell'università. Pregherei dunque di prendere in considerazione l'emendamento, tenuto conto anche dell'adesione data dai vari Gruppi alla proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I F O G L I , *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole, anche perchè, partendo dal principio di fotografare la situazione attuale, come tutti hanno riconosciuto che questo provvedimento intende fare, mi sembra opportuno ed equo risolvere con questo provvedimento anche la situazione di questi gruppi estremamente esigui che operano a tempo pieno nell'università.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Ossicini e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 19.

(Abrogazione di norme ed altre disposizioni)

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465; quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255; quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

L'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotto a sei mesi.

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 20.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie)

Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Per le opere universitarie appartenenti alle Regioni a statuto ordinario tale regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle Regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università.

Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno *ad personam* riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.

Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma.

Fino alla data del 1° novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono **unificati**.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

All'ultimo comma, aggiungere in fine le parole: « , fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, numero 162 ».

20.1

IL GOVERNO

F A L C U C C I F R A N C A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, si tratta di una precisazione di carattere tecnico per evitare quello che a volte involontariamente può accadere quando si fanno leggi di questo genere, che, volendo essere onnicomprensive, invece poi dimenticano qualche particolare che rimetta in moto meccanismi di rivendicazioni. Quindi questo riferimento all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162, corrisponde a questa esigenza per evitare dubbi di interpretazione che possono dar luogo poi ad una applicazione non corretta della norma.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T R I F O G L I, f.f. relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal Gover-

no e accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 21.

(Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32)

I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle Università secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente articolo 5.

Resta ferma peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 22.

(Vincitori di assegni biennali)

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, è modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di for-

mazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.

I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 22.

Al secondo comma, dopo le parole: « legge 30 novembre 1973, n. 766 », inserire le altre: « e le borse di addestramento didattico e scientifico di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62, ».

22.1 ZITO, MARAVALLE, FERRALASCO, FINNESSI, SIGNORI, POLLI, SCAMARCIO, DALLE MURA

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: « Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978 ».

22.2 IL GOVERNO

Z I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Signor Presidente, con l'emendamento 22.1 volevamo equiparare ai titolari di contratto, che secondo il disegno di legge presentato dal Governo vedranno pro-

173ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 SETTEMBRE 1977

rogati i loro contratti fino al 31 ottobre 1978, i titolari di borse di addestramento scientifico e didattico, di cui alla legge 24 febbraio 1976, il cui godimento sia ancora in corso.

Mi pare che questa esigenza sia stata rilevata anche dal Governo il cui testo mi sembra più completo per quello che mi riesce di vedere, e perciò io ritiro il mio emendamento e mi associo a quello del Governo.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, non c'è bisogno di illustrare molto questo emendamento che del resto, come il senatore Zito ha rilevato, ha una dizione più appropriata per evitare una interpretazione eccessivamente estensiva, limitando l'applicabilità della norma a coloro che siano in godimento delle borse di studio e che non abbiano cessato da questa attività.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIFOGLI, *f.f. relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento 22.1 da parte del senatore Zito, metto ai voti l'emendamento 22.2 presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 23.

(*Assistenti universitari di ruolo*)

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.

Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati sono soppressi. È abrogato l'articolo 13-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Al secondo comma dopo le parole: « della presente legge » inserire le altre: « nonchè — all'atto della loro nomina — i vincitori dei concorsi su posti convenzionati banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

23.1

IL GOVERNO

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

173ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 SETTEMBRE 1977

L'articolo 23 contiene una norma interpretativa in base alla quale l'entrata in vigore del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 1º ottobre 1973, n. 580, deve intendersi riferita al 31 ottobre 1978: ossia si fissa in modo preciso il termine di applicazione. In relazione a questa norma vengono compresi in questa nuova disciplina gli assistenti di ruolo su posti convenzionati; il comma che si intende aggiungere con l'emendamento presentato dal Governo contiene una precisazione; era sfuggito il particolare che si devono considerare su posti convenzionati anche coloro che, all'atto della loro nomina, siano vincitori dei concorsi su posti convenzionati banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TRIFOGLI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIFOGLI, *f.f. relatore*. Voglio far presente che il problema è stato posto ad iniziativa di alcuni senatori, in maniera particolare del senatore Ossicini che ha fatto presente che esiste questo stato di fatto: ossia posti per assistenti convenzionati per i quali ancora non è stato bandito o espletato il concorso.

Si è detto pertanto: non perdiamo quei posti, mettiamoli a disposizione e lasciamo che i concorsi si effettuino, in modo che i vincitori del concorso seguano la sorte degli altri assistenti convenzionati.

Questo è lo spirito da cui è nato l'emendamento che è stato concordato con il Governo.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Desidero parlare sull'emendamento, riservandomi poi un'eventuale dichiarazione di voto.

Non ho consultato il collega Brezzi, ma è un po' insolito il fatto che il collega Ossicini abbia fatto presente ad alcuni senatori del Gruppo democratico cristiano cose di

cui noi non sappiamo niente. In sostanza quindi non siamo informati sulla natura del problema. I colleghi sanno che siamo stati rigorosi nel fare un provvedimento di stretta proroga per le ragioni a tutti note; siamo pressati da comprensibili tensioni che provengono dall'università, perchè essa è nelle condizioni in cui è, tuttavia dobbiamo ridurre al minimo il guasto che consisterebbe nel riaprire in qualche modo provvedimenti d'ingresso di persone che non hanno titoli, per una pura e semplice proroga.

Siamo stati coerenti su questo punto in un caso che abbiamo da poco chiuso, riguardante i borsisti cosiddetti ministeriali. I colleghi della Democrazia cristiana debbono darci atto che, nonostante le pressioni provenissero da ambienti della sinistra, abbiamo detto no. Ora ci troviamo di fronte ad una proposta che dice — questo è quanto ci preoccupa — che entreranno in ruolo i vincitori dei concorsi che saranno banditi dopo sessanta giorni dalla presente legge: qui in linea di principio rompiamo il criterio fissato. Ad ogni modo, poichè mi rendo conto che queste questioni sono assai complicate, siamo disposti a fare una breve interruzione per capire meglio la natura dell'emendamento; altrimenti non solo ci dichiareremo contrari, ma chiederemo che il Gruppo della democrazia cristiana e il Governo non insistano, perchè ci troviamo di fronte ad un fatto imprevisto, contrario alla logica della discussione che abbiamo condotto in Commissione.

BREZZI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREZZI. Innanzitutto desidero scusare l'assenza del senatore Ossicini, chiamato a casa per ragioni di famiglia.

Per quanto concerne la questione in sè, mi rifaccio a quello che dicevo nel mio intervento in sede di discussione generale, cioè che vi sono state trattative che sono continuate fino a questa mattina, e, come è già accaduto in altri casi, può anche essere che, nella fretta, qualche cosa sia sfuggita a qual-

che collega. Entrando nel merito faccio presente che anche per assistenti ordinari vi sono ancora concorsi in atto; si tratta di una situazione ancora fluida, nel senso che i concorsi tuttora esistono, per cui, a rigor di termini, nella legge dovremmo parlare anche di assistenti *in fieri*, cioè che stanno espletando in questi giorni il concorso per entrare in ruolo. Il ritardo può essere dovuto a ragioni burocratiche di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; non si tratta di posti nuovi. Volevo precisare questo fatto facendo un riferimento anche alla situazione dei concorsi per assistenti ordinari: se il candidato vincerà, entrerà in ruolo; in caso contrario, non entrerà, ma comunque non si allarga il numero. Ciò vale anche per il ristrettissimo numero dei posti per assistenti convenzionati.

Direi che non c'è da allarmarsi perchè non è un'immissione che modifica i termini della questione trattata in Commissione. Comunque se i colleghi desiderano una breve sospensione non ho difficoltà. Naturalmente deciderà la Presidenza.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho chiesto la parola per fare una proposta di modifica che forse può chiarire l'intendimento — che non è certamente contrario allo spirito complessivo della legge — e può tranquillizzare le preoccupazioni apprezzabili del senatore Urbani. Si potrebbe infatti dire: « nonchè all'atto della loro nomina i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e banditi entro 60 giorni ». Si potrebbe affermare esplicitamente quello che era sottinteso.

SPADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADOLINI. Mi associo alla proposta di subemendamento che ha formulato il rappresentante del Governo. Io stesso avevo chiesto la parola per formulare una richiesta analoga, in quanto ritengo che lo spirito dell'emendamento Ossicini — che il Governo ha fatto proprio — voglia evitare la ingiustizia che gli assistenti ai posti convenzionati su concorsi in via di espletamento non godano degli stessi diritti degli assistenti convenzionati i cui concorsi sono già stati espletati. Si tratta in ogni caso di pochissime unità, perchè i posti convenzionati di assistente sono molto pochi, e proprio la eccezionalità della situazione deve indurre, secondo me, a considerare con favore questa proposta, al di là del fatto che sia giunta tardivamente, come avviene purtroppo nella logica di questi provvedimenti che tendono a sanare situazioni che abbiamo ereditato dalla difficile legislazione proesistente.

Vorrei concludere questo mio intervento, giacchè ho l'onore di parlare, ricordando che in sede di Commissione avevo manifestato profonde perplessità sulla opportunità di inserire norme relative a contrattisti e ad assistenti nell'ambito di un provvedimento di legge sul personale non docente, provvedimento che traeva la sua legittimità, da nessuno disconosciuta, dalla opportunità di disciplinare un settore in cui la giungla delle retribuzioni aveva esercitato effetti ancora più nefasti che in tanti altri settori.

Laddove si legittimava l'intervento del Governo per provvedere con una sanatoria a questa situazione, io ho mantenuto dei dubbi, che desidero confermare in Aula, sul fatto che una materia inerente a fasce assai delicate di personale docente dovesse essere assimilata in questo complesso normativo. Credo di essere purtroppo facile profeta nel ritenere che quello che è successo stasera in Aula con l'emendamento ora in questione si ripeterà alla Camera dei deputati quando queste norme andranno in seconda lettura. Ci saranno infatti altre categorie che, nonostante l'attenzione puntigliosa di tutti i membri della Commissione ed in particolare dei relatori Faedo e Trifogli, appariranno nelle stesse condizioni di questi convenzionati, per cui

è molto probabile, anche se non auspicabile, che si imporranno ulteriori perfezionamenti.

Devo comunque dichiarare da parte mia il pieno consenso a questo emendamento nel testo rielaborato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, ritiene di dover insistere sulla sua proposta di sospensione dei nostri lavori o la considera ormai superata?

URBANI. Non insisterei, signor Presidente, purchè mi venga fornita qualche altra delucidazione.

I posti che verrebbero presi in considerazione sono posti esistenti, convenzionati ...

TRIFOGLI, f.f. relatore. È esatto.

URBANI. ... per i quali non sono stati banditi concorsi. Quindi ci sono dei posti convenzionati di ruolo e dei posti convenzionati coperti da personale non di ruolo per i quali non è stato bandito il concorso.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È esatto.

URBANI. Ora, in base a quella parte dell'articolo che riguarda tutti gli assistenti, noi facciamo rientrare nella norma tutti gli assistenti fuori ruolo che coprono dei posti di organico non convenzionati? Bandiamo i concorsi per tutti?

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Certo.

URBANI. Si completerebbe dunque il quadro per quanto riguarda i convenzionati. Mi pare allora che la cosa si possa accettare, precisando la data.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si può fare riferimento ai posti convenzionati già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

URBANI. Questo no, poichè da questo momento a quello in cui diventerà operante la legge si potrebbero istituire dei nuovi posti.

CERVONE. Si può stabilire come data il 1° ottobre 1977.

URBANI. Per noi la data del 1° ottobre 1977 va bene.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se riusciamo a fare una discussione ordinata, allora proseguiamo; altrimenti ci conviene sospendere brevemente la seduta per chiarire questi dubbi.

CERVONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE. Onorevole Presidente, proprio per chiarire la questione, vorrei far presente che la proposta che mi sono permesso di fare, cioè quella del 1° ottobre 1977, per la determinazione dei posti e non per il bando di concorso, assume anche un carattere di cautela poichè potrebbe avvenire che tra questo momento ed un altro imprecisato questi posti aumentino. Invece fissando la data del 1° ottobre credo che questo pericolo non lo si corra. Ecco perchè mi ero permesso di proporre la data del 1° ottobre 1977 e sono lieto che questa proposta sia stata accettata da altri Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Vorrei ora pregare il rappresentante del Governo di determinare la data entro la quale deve essere bandito il concorso.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Avendo ora fissato una data precisa può restare quanto precedentemente era previsto, e cioè che i concorsi saranno banditi « entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, per una maggiore chia-

rezza, la prego di leggere tutto il nuovo testo dell'emendamento.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Leggo, signor Presidente, tutto il secondo comma dell'articolo 23 come risulterebbe nel testo modificato: « Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè — all'atto della loro nomina — i vincitori dei concorsi su posti convenzionati esistenti alla data del 1° ottobre 1977, banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle Università e degli istituti di istruzione universitaria conservando ... », eccetera.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sul testo modificato dell'emendamento in esame.

TRIFOGLI, *f.f. relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 23.1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 24.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 terzo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734)

L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, nu-

mero 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973.

(È approvato).

Art. 25.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 28.215 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il suddetto anno finanziario.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

25.1

IL GOVERNO

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, la sostituzione dell'articolo è determinata dal fatto che la precedente formulazione dell'articolo di copertu-

ra era stata predisposta sia prima dell'entrata in vigore della legge 382 che stabilisce il passaggio del personale delle opere universitarie alle regioni (mentre nel disegno di legge del Governo si prevedeva che passasse all'università), sia prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti inerenti ai miglioramenti economici per il personale statale in ragione, come è noto, di 25.000 lire lorde *pro capite*; e quindi bisognava calcolare l'aumento derivante dall'indennità integrativa speciale a partire dal 1° luglio 1977.

Per queste ragioni il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro hanno concordato il nuovo testo. Posso dare assicurazione alla Commissione bilancio e al senatore Carollo che se ne è fatto carico che il Governo ha predisposto il nuovo testo tenendo conto anche delle osservazioni fatte dalla Commissione bilancio e di intesa con il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

TRIFOGLI, f.f. relatore. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto, infine, ai voti il disegno di legge nel suo complesso, facendo presente che il testo proposto dalla Commissione reca il seguente titolo: « Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle Università ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PALA, segretario:

POLLASTRELLI, BERTONE, MODICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Constatato lo stato di tensione che la popolazione di Montalto di Castro sta vivendo da ormai troppo tempo per la presenza di gruppi di campeggiatori « antinucleari » accampati in località « **Pian de' Gangani** », a seguito di manifestazioni anticentrali nucleari egemonizzate e dirette da gruppi eversivi che già sono sfociate in atti di vera provocazione, come quelli accaduti durante lo svolgimento del Festival dell'Unità, successivamente durante una manifestazione antinucleare con l'incendio della bacheca della locale sezione della Democrazia Cristiana, con il recente arresto da parte dei carabinieri di sette campeggiatori che avevano sequestrato una betoniera di una impresa locale che stava eseguendo lavori per conto dell'Enel nella zona;

evidenziato il fatto che il Governo ed il Ministro dell'industria sono sempre stati latitanti da Montalto di Castro, per non aver mai, fino ad oggi, voluto fornire *in loco* alle popolazioni quelle indispensabili e necessarie assicurazioni atte a fugare ogni pur legittima preoccupazione sulla inesistenza di pericoli per gli abitanti e per l'ambiente o di sconvolgimento dell'attuale equilibrio economico e sociale dell'area montaltese;

considerato che la Regione Lazio, a seguito di ripetuti incontri responsabilmente promossi con gli enti locali, le forze economiche e sociali della zona, rappresentanti dell'Enel e del Ministero dell'industria, ha anche di recente ufficialmente invitato:

a) da una parte il Governo a voler prendere immediati impegni per garantire la copertura finanziaria per la concreta attuazione di un piano di sviluppo economico comprensoriale di riequilibrio territoriale per una ristrutturazione e riconversione del tessuto economico che si prefigga l'obiettivo dell'allargamento della base produttiva e occupazionale e che non veda la « centrale », quale scelta ed esigenza nazionale, come classica cattedrale nel deserto;

b) dall'altra parte l'Enel e il Ministro dell'industria a voler soprassedere all'inizio dei lavori della centrale fino a che il Governo non abbia ottemperato all'impegno sopra menzionato e fintantochè l'apposita convenzione, da stipulare tra Enel e comune di Montalto, non sarà definitivamente ratificata anche dal comune di Montalto quale parte contraente — insieme all'Enel — direttamente interessata, con il coinvolgimento e la partecipazione nella ratifica delle locali forze economiche e sociali;

rilevato che l'Enel, malgrado ogni impegno preso ed incurante degli inviti della Regione Lazio e degli ordini del giorno e delle petizioni di enti locali e delle forze economiche e sociali viterbesi, tenta di dare inizio ai lavori bandendo appalti per oltre un centinaio di miliardi, ai quali invita imprese sparse un po' dovunque in Italia, per giunta legate fra loro, come sostiene in una nota la Federlazio Confapi, ma nessuna impresa locale, mortificando gli imprenditori viterbesi e laziali;

rilevato altresì che Governo e Ministro dell'industria continuano a portare avanti la discussione sulle centrali nucleari e sul piano energetico con ambigui ed elusivi comunicati, come quello recente in risposta alla Regione Lazio, mentre a Montalto la situazione diventa di giorno in giorno più tesa, proprio per la mancanza di chiarezza da parte del Governo e del Ministro,

per conoscere quando e come, Governo, Ministro dell'industria, Enel, CNEL, responsabilmente assolveranno all'inderogabile obbligo-dovere di prendere quelle opportune iniziative atte a assicurare la popolazione di Montalto, e la stessa generalità dell'opinione pubblica, sui grandi temi delle scelte energetiche globali (tradizionali, complementari, nucleari), sul problema dei risparmi di energia e soprattutto sulle grandi questioni che interessano la sicurezza degli impianti, la difesa della salute, la salvaguardia dell'ambiente, sulla destinazione delle necessarie risorse finanziarie per l'attuazione del piano comprensoriale di Montalto, sulla decisione di non permettere all'Enel, finchè il comune di Montalto non avrà ratificato l'apposita convenzione, di dare inizio ai lavori

della centrale o di esperire appalti che, per il modo come sarebbero stati banditi, lasciano molti dubbi e perplessità circa l'assoluta impossibilità di accordi poco chiari fra imprese, clientelismi, corruzioni, pratiche di subappalto da parte delle imprese cosiddette « pilota » e lavoro nero.

(2 - 00121)

FOSCHI, RAMPA, GIUST, COSTA, BALDI, BARBARO, BOMPIANI, CRAVERO, DE GIUSEPPE, DEL NERO, LOMBARDI, RUFFINO, TRIFOGLI, COLLESELLI, MAZZOLI, SALVATERRA, PACINI, CODAZZI Alessandra, CARBONI, BORGHI, DE CAROLIS, BOMBARDIERI, TARABINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Premesso che i Centri di assistenza riabilitativa per gli invalidi civili, ammontanti a 385, erogano prestazioni con precise convenzioni col Ministero della sanità per un recupero psicofisico e sociale ad oltre 59.000 soggetti handicappati, di cui 21.000 internati, 16.000 seminternati, 21.000 con interventi ambulatoriali e 2.000 con prestazioni a domicilio;

constatato che le attuali rette giornaliere erogate dal Ministero della sanità, ammontanti a lire 12.000 per internato, a lire 9.600 per seminternato e a lire 7.200 per trattamenti ambulatoriali sono assolutamente insufficienti a coprire i reali costi dei centri di riabilitazione per cui molti di essi sono giunti sull'orlo del collasso finanziario e minacciano di « saltare » nella immediatezza;

rilevato che lo stesso Ministero della sanità ha ravvisato la urgente necessità di elevare le citate rette di almeno il 20 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1977, in attesa di una organica classificazione dei centri, per giungere al giusto obiettivo di rette differenziate;

a conoscenza che il predetto Ministero ha richiesto con urgenza al Ministero del tesoro, in data 4 agosto 1977, il reperimento di 77 miliardi (oltre ai 25 già deliberati nell'assestamento di bilancio) da destinarsi rispettivamente:

lire 49.449.074.404 per sanare la situazione debitoria al 31 dicembre 1976;

lire 2.871.200.000 per integrazione costi 1977;

lire 25.000.000.000 per aumento rette del 20 per cento dal 1° gennaio 1977, per un totale di lire 77.820.274.403;

tenuto conto che il richiesto finanziamento costituisce il minimo indispensabile che consenta ai centri di riabilitazione di sopravvivere momentaneamente, dovendo tra l'altro far fronte ai nuovi, più gravosi oneri contrattuali del personale dipendente, il cui trattamento economico-normativo è sostanzialmente equiparato a quello degli ospedalieri,

per sapere quali urgenti, adeguati provvedimenti ritengano di adottare al fine di scongiurare (quantomeno in questa fase di transizione caratterizzata dalle nuove norme legislative), la chiusura dei centri di riabilitazione che avrebbe effetti drammatici per circa 60.000 invalidi civili e rispettive famiglie, per grande parte di condizioni economicamente precarie e socialmente umili.

(2 - 00122)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALA, segretario:

BERTONE, POLLIDORO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere con quali criteri sono stati assunti i 25 dipendenti della SACE — vedi legge n. 227 del 24 maggio 1977 — e ne sono stati definiti i relativi stipendi.

La risposta è urgente anche in relazione a severe critiche formulate dalla stampa, secondo le quali sia i criteri di assunzione, sia gli stipendi assegnati, sarebbero seriamente discutibili perchè lascerebbero spazio a sospetti di clientelismo che colpirebbero sul nascere la serietà ed il prestigio di un centro operativo della SACE, chiamato a delicati compiti e responsabilità nel commercio con l'estero.

(3 - 00654)

POLLIDORO, DI MARINO, BERTONE, BONDI, FERRUCCI, URBANI, POLLASTRELLI, VANZAN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei recenti, ingiustificati rincari dei prezzi di numerosi prodotti di largo consumo, nonostante la riduzione dei prezzi delle materie prime ed i provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, con la conseguente stasi dei prezzi all'ingrosso, come risulta dai dati statistici ufficiali;

se non ritiene che gli allarmismi gettati ad arte abbiano lo scopo di nascondere manovre speculative, che potrebbero determinare un rincaro generalizzato dei prezzi ed un'ulteriore accentuazione della spirale inflazionistica.

Si chiede pertanto:

1) l'immediata presentazione in Parlamento dei progetti di legge, più volte annunciati, per la riforma dell'intera disciplina dei prezzi, allo scopo di adeguare strumenti e criteri alla nuova situazione e di rinforzare i sistemi di controllo al fine di una più efficace lotta contro l'inflazione;

2) in attesa dell'approvazione della nuova normativa sui prezzi, una iniziativa tempestiva in relazione ai prezzi amministrati, ad esempio impegnando il Comitato interministeriale prezzi (CIP), prima di consentire nuovi aumenti, a consultare il Parlamento, le organizzazioni sindacali, gli imprenditori e le associazioni dei commercianti e delle cooperative, allo scopo di compiere una severa analisi dei costi, sulla base di una completa documentazione e con il massimo di pubblicità, per impedire altri ingiustificati aumenti dei prezzi.

(3 - 00655)

GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che negli ultimi mesi si sono avute a Trieste decine di azioni vandaliche, provocazioni, aggressioni attentati a sedi democratiche da parte dei teppisti fascisti, ultimi nel tempo la profanazione ed il danneggiamento del monumento eretto in memoria dei martiri di Basovizza (Trieste), processati dal Tri-

bunale speciale e condannati a morte nel 1930, e di quello dedicato ai 71 ostaggi di Opicina fucilati dai nazisti nel 1944;

che tali azioni vengono realizzate con l'evidente intenzione di appesantire l'atmosfera anche e soprattutto in vista della prossima campagna elettorale,

per sapere:

a) se è a conoscenza di quanto avvenuto;

b) quali misure intente predisporre per impedire il ripetersi di simili azioni e soprattutto per prevenirle;

c) se non ritiene di dover rafforzare ulteriormente a Trieste il servizio di vigilanza da parte delle forze dell'ordine pubblico ed in quale modo;

d) quali misure si intendono prendere per ricercare i colpevoli e consegnarli alla giustizia e per stroncare i covi eversivi, in cui vengono organizzate le azioni criminose.

(3 - 00656)

LUZZATO CARPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che dopo l'arrivo delle apparecchiature insonorizzanti, i lavoratori della Zecca sono stati messi in condizione di impegnarsi con più alti ritmi di lavoro e, dimostrando grande senso di responsabilità, hanno portato la produzione giornaliera di monete metalliche da un milione e seicentomila pezzi a circa quattro milioni;

che l'imprevidenza dei responsabili della Zecca ed ostacoli burocratici di ogni genere fanno mancare i contenitori necessari per accogliere le monete, nonché i tondelli metallici per produrle, col rischio non solo di rallentare la produzione, ma, addirittura, di sospenderla;

che la mancanza dei contenitori di cui sopra ha determinato una situazione caotica nelle officine della Zecca;

che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia, per mancanza di personale, non sarebbe in grado di vuotare i contenitori di monete ricevuti e quindi di rinviarli alla Zecca e che la stessa situazione si verificerebbe presso le Tesorerie provinciali;

che non è possibile, essendo il necessario nullaosta fermo al Consiglio di Stato,

iniziare la produzione delle monete metalliche da 200 lire;

per conoscere:

a) quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per rimuovere prontamente questi intralci burocratici;

b) quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili del caos creatosi presso la Zecca dello Stato, che danneggia i cittadini, costretti a dare una caccia affannosa agli spiccioli, e favorisce la speculazione in atto con i cosiddetti mini-assegni;

c) quali notizie vi siano in merito allo stanziamento dei 40 miliardi di lire per la costruzione della nuova Zecca.

Poichè, infine, quanto segnalato dall'interrogante lascerebbe supporre l'esistenza di una volontà preordinata ad impedire l'eliminazione graduale del fenomeno dei mini-assegni, nel tentativo di protrarre nel tempo questa indecorosa forma di speculazione delle banche, che lascia anche spazio alle false emissioni, si chiede un'indagine urgente per accertare i motivi reali delle gravissime disfunzioni denunciate dalla Zecca, potendo risultare azioni tendenti ad agevolarle e tali da travalicare i limiti del codice penale.

(3 - 00657)

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLOMELLI, DONELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno riferire sui risultati della Commissione d'inchiesta (o sullo stato dei suoi lavori), nominata a suo tempo per appurare le cause che hanno determinato la grave sciagura aerea del 3 marzo 1977 dove perirono 38 allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, un ufficiale accompagnatore e uomini dell'equipaggio del velivolo C-130 schiantatosi sulle pendici del monte Serra.

(3 - 00658)

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLOMELLI, DONELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno un attento riesame degli armamenti, soprattutto per quanto riguarda la specifica

scelta del carro armato Leopard 1, tenendo presente che si prevedono per gli anni 1980 la produzione in serie del carro armato americano X M 1 e del carro armato tedesco Leopard 2, anche con forme di collaborazione tra i due Paesi per cui le trattative sono tuttora in corso.

Tali orientamenti nel campo della produzione dei carri armati non vi è dubbio esigono una valutazione di merito sia negli organi NATO, ma soprattutto nei centri decisionali del nostro Paese per riconsiderare il programma di ammodernamento dell'Esercito proprio perchè i processi in corso nelle armi convenzionali determinano situazioni nuove di eccezionale portata.

(3 - 00659)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GADALETA. — *Ai Ministri dei trasporti, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato:

che a tutt'oggi non è stato ancora provveduto a trasmettere alla sede provinciale dell'INPS di Bari gli atti per la costituzione, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, della posizione assicurativa del signor Di Chio Nicola, nato a Spinazzola il 16 novembre 1914 e deceduto il 26 luglio 1975, già dipendente dei Ministeri dei trasporti e della pubblica istruzione;

che sullo stesso argomento l'interrogante ebbe a presentare, diversi mesi addietro, altra interrogazione rimasta praticamente senza esito concreto,

si chiede di sapere quali sono le cause che tuttora impediscono il perfezionamento di una pratica che consentirebbe alla vedova del Di Chio, signora De Marinis Angela, di poter percepire la pensione di reversibilità che rappresenta, dopo la morte del marito, l'unica sua possibilità di sostentamento e di conoscere, quindi, i provvedimenti che vorranno prendere con rapidità al fine di corrispondere alle giuste attese dell'interessata.

(4 - 01301)

SALERNO, ZICCARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

1) che vi è stato un accordo fra azienda ed organizzazioni sindacali nel 1973 per investimenti e per l'aumento di mille unità lavorative all'ANIC di Pisticci;

2) che sono in corso trattative a livello nazionale e locale per la difesa ed il mantenimento dei livelli di occupazione nella medesima azienda,

per conoscere i programmi che le Partecipazioni statali hanno elaborato o intendono elaborare e realizzare per consentire alla suddetta azienda di muoversi nell'ambito degli impegni assunti e di svolgere un ruolo capace di promuovere attività industriali consistenti, nel quadro della ristrutturazione e riconversione industriale.

(4 - 01302)

GUI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano di dare disposizioni perchè l'efficacia della norma limitativa concernente l'indebitamento a medio e lungo termine dei Comuni e delle Province, introdotta con la legge 17 marzo 1977, n. 62, di conversione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 1977, n. 2, abbia ad avere luogo dal 3 aprile 1977, data di entrata in vigore della legge di conversione, e non già dal 18 gennaio 1977, data di entrata in vigore del decreto-legge. Trattandosi infatti di norma innovativa e restrittiva sembra evidente che la sua efficacia debba essere intesa *ex nunc*, come da costante orientamento dottrinale, e non retroattivamente *ex tunc*.

(4 - 01303)

PAZIENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — L'interrogante fa presente che presso gli uffici giudiziari di Roma esiste una strana prassi, evidentemente voluta dagli uffici finanziari, in ordine alle assegnazioni delle somme ricavate dalla vendita nelle procedure esecutive mobiliari. Mentre per le esecuzioni mobiliari promosse in base a cambiali è richiesta soltanto la registrazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'ese-

cuzione assegna la somma ricavata dalla vendita, nelle esecuzioni mobiliari promosse in base a sentenze o decreti ingiuntivi si richiede, oltre alla registrazione della suddetta ordinanza di assegnazione e successivamente ad essa, la registrazione del mandato di pagamento.

Avviene così che il creditore il quale agisca in base a titolo esecutivo costituito da sentenza o decreto ingiuntivo provveda una prima volta al pagamento della registrazione del titolo esecutivo (e per i decreti ingiuntivi era prevista anche la « seconda tassa »), una seconda volta al pagamento della registrazione della ordinanza di assegnazione, ed una terza volta (ingiustificata, ad avviso dell'interrogante) al pagamento della registrazione del mandato di pagamento. Invece il creditore che agisce in base a cambiali provvede, come è giusto, alla sola registrazione dell'ordinanza.

L'interrogante desidera sottolineare il fatto che al creditore che proceda in base a sentenza o decreto ingiuntivo si impone una terza registrazione (quando già ne ha effettuate due) che si risolve non solo in un odioso balzello, ma anche e soprattutto in fastidiose incombenze che ritardano, talora anche di mesi, la riscossione della somma, ritiene assurda la disparità di trattamento rispetto ai creditori che agiscono su cambiali e chiede di sapere se l'inconveniente sia eliminabile con opportuno provvedimento amministrativo o circolare, o se occorra apposita iniziativa legislativa.

(4 - 01304)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Per conoscere se risponde a verità che a S. Vito dei Normanni, in contrada Affarano, una industria a ciclo continuo di proprietà del signor Vitantonio Cavaliere provochi fenomeni di inquinamento da rumore e atmosferico e, inoltre, che il Tribunale amministrativo di Bari e successivamente il Consiglio di Stato abbiano revocato a tale industria il permesso di proseguire l'attività e per sapere quali provvedimenti si intendono eventualmente adottare a difesa dell'equilibrio ambientale della zona e a tutela delle popolazioni più direttamente interessate.

(4 - 01305)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 settembre 1977**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (460).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari